

Codice A1617A

D.D. 22 dicembre 2025, n. 1169

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici. Autorizzazione per il mantenimento delle opere e/o dei lavori di "Trasformazione d'uso del bosco eseguiti in assenza di autorizzazione a scopo di recupero culturale di superfici agricole abbandonate in Località Case Mandria n. 1 - Caprie (TO)" - Pratica SUAP n° 1124/2025. Richiedente: Società Agricola Case Mandria di Rioli Cristina & Greppi ...



ATTO DD 1169/A1617A/2025

DEL 22/12/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1617A - Tecnico Piemonte Nord

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici. Autorizzazione per il mantenimento delle opere e/o dei lavori di "Trasformazione d'uso del bosco eseguiti in assenza di autorizzazione a scopo di recupero culturale di superfici agricole abbandonate in Località Case Mandria n. 1 – Caprie (TO)" - Pratica SUAP n° 1124/2025. Richiedente: Società Agricola Case Mandria di Rioli Cristina & Greppi Mauro Società Semplice (P.IVA 11868880011).

Visti:

- l'istanza trasmessa dallo Sportello Unico per le Attività Produttive presso l'unione Montana Valle Susa, pratica "SUAP delle Valli" dell'Unione Montana Valle Susa con nota prot. n° 9211 in data 7/10/2025, Pratica SUAP n° 1124/2025, pervenuta in data 8/10/2025, protocollo in ingresso n° 156670/DA1617A del 16/10/2025, presentata Società Agricola Case Mandria di Rioli Cristina & Greppi Mauro Società Semplice, con sede in Via San Giovanni, 10 - 10040 Villar Dora (TO), per il mantenimento delle opere e/o dei lavori di "Trasformazione d'uso del bosco eseguiti in assenza di autorizzazione a scopo di recupero culturale di superfici agricole abbandonate in Località Case Mandria n. 1 – Caprie (TO)", su aree distinte al N.C.T. del Comune di Caprie, al foglio n° 8, particelle n° 11, 12, 19, 20, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 59, 67, 69, 70, 71, 413 e 437;
- la documentazione allegata all'istanza e le successive integrazioni conservate agli atti dello scrivente Settore;
- la nota prot. n. 171078 del 10/11/2025 con la quale sono state richieste integrazioni documentali al competente SUAP;
- della documentazione integrativa pervenuta dal SUAP presso l'unione Montana Valle Susa in data 05/12/2025, prot. n. 187969;

Considerato che il paragrafo 9 della C.P.G.R. 10 settembre 2018, n. 3/AMB stabilisce che, quando siano stati eseguiti lavori in assenza di autorizzazione o in difformità della stessa, il pagamento della sanzione amministrativa non esime il soggetto responsabile della violazione dal regolarizzare la

propria posizione amministrativa e dall'eseguire i lavori eventualmente necessari a ridurre l'impatto dell'intervento sull'equilibrio idrogeologico. A tal fine il soggetto responsabile della violazione deve presentare istanza per ottenere autorizzazione per il mantenimento delle opere e/o lavori già realizzati, allegando la documentazione prevista e sottoponendosi agli obblighi di legge con particolare riferimento alle norme in materia urbanistica e di protezione ambientale;

Considerato che in seguito al confronto con il Settore Tecnico regionale – Città metropolitana di Torino, si è preso atto che nella documentazione prodotta sono state effettuate le valutazioni sull'assetto attualmente raggiunto nel sito di interesse ed è stata fatta una disamina degli aspetti di carattere geologico-geomorfologico e geotecnico dell'area e dell'intervento in oggetto. Nella relazione generale e in quella geologica è inoltre dichiarato che l'intervento in esame, relativo alla trasformazione di superfici forestali in aree agricole, avvenuta nell'arco di diversi anni, non ha comportato scavi e movimenti terra rilevanti, né ha richiesto la realizzazione di specifiche opere di contenimento, pertanto viene attestata la compatibilità geologico – tecnica degli interventi di trasformazione d'uso delle aree in esame con le condizioni di stabilità del versante in oggetto;

Preso atto del verbale in data 18/12/2025 a firma dei funzionari, Dott. For. Guido Bogo e Dott. For. Giacomo Furlan, incaricati dell'istruttoria tecnica della richiesta di autorizzazione e della relativa documentazione degli interventi eseguiti, conservati agli atti di questo Settore;

Considerato che, in base alle attività istruttorie svolte dai funzionari incaricati, finalizzate a verificare la compatibilità degli interventi proposti con l'assetto idrogeologico delle aree interessate dal progetto, risulta che:

- gli interventi sono stati eseguiti nel periodo ricompreso tra la fine 2011 e il 2021 e hanno interessato le particelle censite al N.C.T. del comune di Caprie al foglio n° 8, particelle n° 11, 12, 19, 20, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 59, 67, 69, 70, 71, 413 e 437;
- la superficie interessata dagli interventi ricade all'interno di un'area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici ai sensi del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267;
- la richiesta di autorizzazione in argomento riguarda il mantenimento delle opere e/o lavori già realizzati di trasformazione d'uso del bosco eseguiti in assenza di autorizzazione, nel periodo ricompreso tra la fine 2011 e il 2021, al fine del recupero colturale di superfici agricole abbandonate in Località Case Mandria n. 1 – Caprie (TO);
- gli interventi si configurano come modifica e trasformazione del suolo senza asportazione delle ceppaie o altri movimenti di terra, nè riprofilazione del terreno;
- la superficie oggetto di trasformazione risulta pari a complessivi 11.890 mq di cui 9.389 mq boscati, interamente in vincolo idrogeologico;

Considerato che:

- il richiedente non è tenuto alla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della l.r. 45/1989 in quanto l'intervento rientra tra quelli individuati al comma 2 dello stesso articolo per i quali non è dovuta, trattandosi di intervento finalizzato all'esclusiva valorizzazione agro-silvopastorale del territorio;
- l'intervento ricade nei casi di esclusione dall'obbligo di rimboschimento o dal versamento del corrispettivo previsti dal comma 4, lettera a) dell'art. 9 della l.r. 45/1989, trattandosi di intervento finalizzato all'esclusiva valorizzazione agro-silvopastorale del territorio;
- la compensazione della superficie boscata trasformata di cui all'art. 19 della l.r. 4/2009 non è dovuta in quanto l'intervento ricade nei casi di esclusione previsti dalla lettera c) dello stesso comma trattandosi di interventi volti al recupero a fini produttivi per l'esercizio dell'attività agro-pastorale svolte da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli singoli o associati, nelle categorie forestali Robinieti, Castagneti, Boscaglie d'invasione, Arbusteti subalpini e Acero-tiglio frassineti nel tipo d'invasione;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare la Società Agricola Case Mandria di Rioli Cristina & Greppi Mauro Società Semplice, con sede in Via San Giovanni, 10 - 10040 Villar Dora (TO), al mantenimento delle opere e/o dei lavori di "Trasformazione d'uso del bosco eseguita in assenza di autorizzazione a scopo di recupero colturale di superfici agricole abbandonate in Località Case Mandria n. 1 – Caprie (TO)", secondo la relazione tecnica e forestale e gli altri elaborati allegati all'istanza conservati agli atti di questo Settore, nel rispetto delle prescrizioni dettate nel Parere forestale conservato agli atti;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- la Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n° 4/AMD/2012";
- la D.D. n° 368 in data 07/02/2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- gli artt. 36, 50, 63 e 64 della Legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- l'art. 8 Allegato A della Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la D.G.R. n° 4-3018 in data 26/03/2021 "L.r. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- il D.Lgs. n° 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 e s.m.i.;

determina

di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 e s.m.i.

la Società Agricola Case Mandria di Rioli Cristina & Greppi Mauro Società Semplice, con sede in Via San Giovanni, 10 - 10040 Villar Dora (TO), al mantenimento delle opere e/o dei lavori di "Trasformazione d'uso del bosco eseguita in assenza di autorizzazione a scopo di recupero culturale di superfici agricole abbandonate in Località Case Mandria n. 1 – Caprie (TO)", in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, distinte al N.C.T. del Comune di Caprie al foglio n° 8, particelle n° 11, 12, 19, 20, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 59, 67, 69, 70, 71, 413 e 437, secondo la relazione tecnica e forestale e gli elaborati allegati all'istanza e nel rispetto della seguente prescrizione, come da parere forestale in data 18/12/2025 conservato agli atti di questo Settore:

- nessuna variazione rispetto agli elaborati presentati può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione del Settore Tecnico Piemonte Nord e del Settore Tecnico regionale – Città metropolitana di Torino per le valutazioni di spettanza; eventuali variazioni, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza.

Il titolare dell'autorizzazione:

- è esonerato dalla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della l.r. 45/1989 in quanto ricade nei casi di esclusione previsti dal c.2 dello stesso articolo, trattandosi di intervento finalizzato all'esclusiva valorizzazione agro-silvopastorale del territorio;
- è esonerato dal rimboschimento previsto dall'art. 9 c. 1 della l.r. n. 45/89 in quanto ricade nei casi di esclusione di cui alla lettera a) del c. 4 dello stesso articolo, trattandosi di intervento finalizzato all'esclusiva valorizzazione agro-silvopastorale del territorio;
- è esonerato dalla compensazione della superficie boscata trasformata di cui all'art. 19 c. 7 della l.r. n. 4/2009, in quanto l'intervento ricade nei casi di esclusione previsti dalla lettera c) dello stesso comma, trattandosi di interventi volti al recupero a fini produttivi per l'esercizio dell'attività agro-pastorale svolte da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli singoli o associati, nelle categorie forestali Robinieti, Castagneti, Boscaglie d'invasione, Arbusteti subalpini e Acero-tiglio frassineti nel tipo d'invasione;

La presente autorizzazione:

1. concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti al mantenimento delle opere e/o dei lavori di trasformazione già realizzati, e non si riferisce agli aspetti connessi con la loro corretta funzionalità, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;
2. è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente espressione. Il titolare dell'autorizzazione dovrà acquisire ogni altro provvedimento, nulla-osta o parere previsti dalle norme vigenti;
3. si intende rilasciata:
 - a. con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema;
 - b. con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine a future evoluzioni del territorio, poiché è compito del titolare dell'autorizzazione di provvedere al monitoraggio dell'intervento secondo le forme che responsabilmente riterrà più opportune al caso, al fine di verificare nel tempo la bontà dei lavori eseguiti nonché per risolvere qualsiasi situazione inattesa;
 - c. sulla base delle valutazioni effettuate sulle condizioni idrogeologiche e dello stato dei luoghi attuali. Qualora tali condizioni dovessero per qualunque ragione modificarsi e mutare il contesto

idrogeologico locale, le opere dovranno essere oggetto di nuova valutazione ed autorizzazione.

Il Settore Tecnico Piemonte Nord si riserva la facoltà di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni o turbative della circolazione delle acque;

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Avverso alla presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della sua piena conoscenza, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

IL DIRIGENTE (A1617A - Tecnico Piemonte Nord)
Firmato digitalmente da Jacopo Chiara